

## **Responsabilità colposa per guida di autoveicoli – improvviso colpo di sonno – prevedibilità**

In tema di reati colposi determinati dalla perdita di controllo di un autoveicolo, salva l'eventualità di un malore improvviso (collegato a situazioni organiche o a sindromi funzionali), in assenza di elementi concreti capaci di renderlo plausibile (ad esempio l'età e le condizioni psicofisiche dell'imputato) ed in presenza, d'altra parte, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore quale un improvviso colpo di sonno, va ritenuta la responsabilità colposa del conducente, posto che il colpo di sonno dovuto a spossatezza per la lunga veglia non costituisce fattore imprevedibile tale da interferire o escludere la capacità di intendere e di volere (cfr., Cass. pen., sez. IV, 26.2.2013 n. 9172; Cass. pen., sez. IV, 20.5.2004 n. 32931; Cass. pen., sez. IV, 30.10.2001 n. 41097; Cass. pen., sez. IV, 14.10.1988 n. 5952).

N. 27/13 Reg. Gen. App.

N. 428/09 R.G.N.R.

Data deposito \_\_\_\_\_

Data irrevocabilità' \_\_\_\_\_

N. 799/14 Reg. Sent.

N. \_\_\_\_\_ Reg. esec.

N. \_\_\_\_\_ campione

penale

Redatta scheda il \_\_\_\_\_



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Penale di NOVARA**

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone, in funzione di giudice d'appello

nella udienza del 21/5/2014 con l'intervento del P.M. in persona del VPO dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Vincenzo Bonaiuto, del Foro di Milano, di fiducia per le PP.CC. Martini Edoardo e Martini Mauro, dell'Avv. Alessandro Pronzello, del Foro di Novara, di fiducia, per l'imputata, e con l'assistenza del cancelliere Gennaro Ciotola, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa penale a seguito di APPELLO proposto avverso la sentenza emessa in primo grado dal Giudice di Pace di Novara il 2.5.2013

CONTRO

XXX, - libera –

ASSENTE

IMPUTATA

Vedi foglio allegato

In primo grado condannata per il predetto reato alla pena di € 800 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili da liquidarsi in separata sede, al pagamento per ciascuna di esse di una provvisionale di € 600,00 e rifusione delle spese di costituzione e difesa.

Le parti hanno concluso come segue:

***P.M.:***

conferma della sentenza appellata.

***L'Avv. V. Bonaiuto per le PP.CC.:*** “conferma della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante a rifondere le spese del secondo grado di giudizio – come da nota separata – con distrazione in favore del sottoscritto difensore, che ha anticipato le spese e non riscosso l'onorario”.

***L'Avv. A. Pronzello per l'imputata:*** assoluzione con la formula più ampia; in subordine, condanna al minimo della pena con i doppi benefici di legge.

## MOTIVAZIONE

### FATTO E DIRITTO

A seguito di giudizio svoltosi con rito ordinario, il Giudice di Pace di Novara con sentenza emessa il 2.5.2013 condannava XXX nei termini sopra riportati, pronunciandosi altresì in merito alla richiesta di risarcimento del danno formulata da M.E e M.M, ritualmente costituitisi parte civile.

Avverso tale decisione interponeva appello l'imputata denunciando:

- l'omessa valutazione del giudice di prime cure delle argomentazioni svolte dalla difesa che deduceva la non imputabilità di XXX per essere dipeso il fatto da un colpo di sonno;
- la palese omissione della motivazione stante le acclamate circostanze dell'incidente e l'imprevedibilità del fatto, posto che mai in precedenza l'imputata aveva avuto avvisaglie di improvvisi colpi di sonno come quello che aveva dato origine al sinistro in questione.

All'odierna udienza dibattimentale nel giudizio di appello avanti a questo Giudice – rimasta assente l'imputata e regolarmente presente il difensore delle PP.CC. - le parti hanno discusso la causa sulla base degli atti processuali rassegnando le rispettive conclusioni sopra riportate.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione ed il deposito della sentenza nel termine di legge.

Osserva il Tribunale che l'appello è sostanzialmente infondato, potendo essere accolto solo limitatamente alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena inflitta.

L'appello si basa su un unico motivo consistente nella prospettata esclusione dell'imputabilità in capo a XXX per essere stata colpita al momento dell'occorso da un improvviso ed imprevedibile colpo di sonno, cosicché costei perdeva il controllo del veicolo condotto andando sbattere contro quello sul quale viaggiavano le due PP.CC..

Anzi tutto, sulla base delle convergenti emergenze dell'istruttoria dibattimentale (deposizioni testimoniali delle due PP.OO. e atti di P.G. della Polstrada di Villarboit) di primo grado va ritenuta senz'altro provata e condivisibile la dinamica dell'incidente ricostruita nella sentenza impugnata.

Segnatamente, verso le h. 3,50 del 15.10.2008, XXX circolava alla guida dell'autovettura VW Golf tg. BR02\*\*\* – con bordo quale passeggero T - procedendo sulla seconda corsia di marcia dell'Autostrada A/4 TO-MI con direzione verso Milano.

Giunta all'altezza delle progressiva chilometrica 77+000, in un tratto di strada rettilineo pianeggiante a tre corsie di marcia, a causa di una velocità non moderata, per un probabile colpo di sonno perdeva il controllo del veicolo che deviava verso destra tamponando con la parte anteriore sinistra lo spigolo posteriore destro dell'autocarro IVECO tg. BA492TR condotto nella stessa direzione di marcia da M.M, con a bordo M.E e B.

A seguito dell'urto, M.M perdeva il controllo del mezzo che si cappottava sul lato destro, fuoriuscendo dalla sede stradale e finendo sul ciglio erboso adagiandosi sulla fiancata destra.

Nell'occorso, M.Me M.E riportavano gravi lesioni personali per come subito refertate in ospedale e poi oggetto - nel corso del dibattimento - di apposita perizia da parte della d.ssa A che accertava una prolungata malattia post-traumatica con incapacità di attendere alle ordinarie occupazione per diversi giorni così come contestato.

Orbene, è pacifico e non contestato il nesso di causalità tra la condotta di guida dell'imputata e l'evento lesivo in danno delle due PP.CC., posto che l'urto da tergo della macchina guidata dalla donna faceva sbandare il veicolo condotto da M.M che procedeva regolarmente sulla sua corsia di marcia, di talché, diventato incontrollabile e fuoriuscito dalla sede stradale, il predetto mezzo si cappottava e rovinava al suolo cagionando al conducente e al passeggero M.E. le lesioni poi esitate. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato alcun dubbio può sussistere sulla violazione delle norme di cautela generica e specifica inerenti la circolazione veicolare.

L'art.141 C.d.S. impone un obbligo generale di cautela per i conducenti di regolare la velocità del veicolo in ragione delle condizioni complessive di quest'ultimo, della strada e del traffico, ovvero di qualsiasi altro fattore rilevante, in modo tale da evitare pericoli per la sicurezza di persone o cose, nonché al fine di prevenire qualsiasi causa di disordine per la circolazione.

In particolare, "il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile".

Del resto, l'art. 149 C.d.S. dispone che durante la marcia veicoli devono tenere, rispetto al veicolo che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i veicoli che precedono.

Sicché, il tamponamento da tergo contro la parte posteriore del veicolo delle PP.OO. che circolava regolarmente all'interno della propria corsia di marcia è senz'altro ascrivibile alla violazione delle predette regole cautelari di settore oltre che ad imperizia, negligenza o imprudenza da parte dell'imputata che, distraendosi ovvero perdendo il controllo del mezzo di cui era alla guida, non manteneva la distanza di sicurezza fino a urtare violentemente contro il mezzo che la precedeva.

Orbene, sotto il profilo della riconducibilità soggettiva dell'evento, la difesa dell'imputata ha dedotto la mancanza di colpa per difetto di imputabilità, sostenendo che costei aveva causato il sinistro perché colta da un colpo di sonno, specificando che pur essendo adusa tornare dal lavoro a notte inoltrata – siccome a quel tempo lavorava come barista in un locale della provincia di Torino – mai in precedenza aveva avuto avvisaglie simili, per cui quell'inconveniente si era manifestato in modo del tutto imprevedibile.

Orbene, secondo il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale – richiamato peraltro anche dall'appellante - in tema di reati colposi determinati dalla perdita di controllo di un autoveicolo, disattesa l'eventualità di un malore improvviso (inteso come scompenso collegato a situazioni organiche o a sindromi funzionali) in assenza di elementi concreti capaci di renderlo plausibile (ad esempio l'età e le condizioni psicofisiche dell'imputato) ed in presenza, peraltro, di elementi idonei a far ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata determinata da altro fattore quale un improvviso colpo di sonno, va certamente ritenuta la responsabilità colposa del conducente, posto che il colpo di sonno dovuto a spossatezza per la lunga veglia non costituisce affatto un fattore imprevedibile tale da interferire o escludere la capacità di intendere e di volere (cfr., Cass. pen., sez. IV, 26.2.2013 n. 9172; Cass. pen., sez. IV, 20.5.2004 n. 32931; Cass. pen., sez. IV, 30.10.2001 n. 41097; Cass. pen., sez. IV, 14.10.1988 n. 5952).

Nel caso di specie, la difesa invoca un mero colpo di sonno che, ove pure non si fosse manifestato in precedenza, certamente avrebbe potuto essere previsto stante l'ora tarda e la spossatezza per la prestazione lavorativa appena conclusa, trattandosi di manifestazione di rischio fisiologico sempre possibile in concreto a carico di chicchessia per motivi di stanchezza psico-fisica, per cui prudentemente l'imputata in quello specifico contesto di tempo e di luogo avrebbe dovuto prestare assoluta attenzione e prudenza nel circolare in sicurezza e semmai desistere dalla guida.

Ne consegue che va confermata la condanna dell'imputata.

Alcuna censura è possibile in ordine all'entità della pena, essendo essa equa e congruamente parametrata ai criteri tutti ex art. 133 c.p., tenuto conto del concorso formale e della gravità del fatto.

Piuttosto, per come espressamente richiesto dalla difesa, ricorrendo i presupposti di legge, ed essendo, in particolare, presumibile, alla luce della vicenda giudiziaria patita, che l'imputata si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati può essere concessa la sospensione condizionale della pena (il beneficio della non menzione è previsto ex lege).

Il parziale accoglimento dell'appello preclude la condanna dell'imputata alle spese processuali del presente grado di giudizio (cfr., ex multis, Cass. pen., sez. VI, 8.7.2009 n. 30346).

Quanto alle statuizioni civili deve osservarsi che al di là della condanna generica in sé correlata all'accertamento del reato, la somma liquidata in via provvisoria è del tutto congrua stante le gravi conseguenze lesive esitate a carico delle due persone offese (cfr., perizia in atti).

Le spese sostenute dalle PP.CC. (liquidate con distrazione in favore del difensore in €. 250,00 per fase di studio, €. 250,00 per la fase introduttiva, €. 500,00 per la fase decisionale, €. 100,00 per aumento per la pluralità delle posizioni, oltre €. 150,00 per spese) nel giudizio di impugnazione seguono la sostanziale soccombenza dell'imputata, non sussistendo alcuna concreta ragione per la compensazione anche parziale.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della sentenza.

### **P. Q. M.**

Visti gli artt. 39 D.L.vo n. 274/00, 592 e 605 c.p.p. ;

in parziale riforma della sentenza appellata concede all'imputata la sospensione della pena inflitta alle condizioni di legge;

conferma per il resto.

Condanna l'imputata XXX al rimborso alle PP.CC. costituite delle spese per il presente grado di giudizio che liquida, complessivamente in €. 1.250,00, di cui €. 150,00 per spese, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore.

Novara, lì 21.5.2014

IL GIUDICE

*Dr. Gianfranco Pezone*